

**COPIA** 

# **DETERMINAZIONE**

N° 28 - UFFICIO TECNICO

Assunta in data 16/02/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD AVVIARE LA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI VEDANO OLONA

# **PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene affissa all'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al	
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.	
Lì	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALDEGHERI DANIELE

OGGETTO: DETERMINAZIONE Α CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD AVVIARE LA **PROCEDURA** PER L'AFFIDAMENTO **DELL'INCARICO** PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI VEDANO **OLONA** 

#### IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

#### Visti:

- l'art. 107, secondo e terzo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Sindaco n. 6 del 30 giugno 2016 di nomina del responsabile del servizio dell'area tecnica;

# premesso che:

- il Comune di Vedano Olona è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato in data 28.11.2012 con delibera del Consiglio Comunale n. 38 ed entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e concorsi n. 17 del 24 aprile 2013 dell'avviso di approvazione definitiva e deposito degli elaborati;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 del 11 giugno 2014, ha approvato le linee programmatiche di mandato tra cui, alla voce "Territorio" emerge l'intenzione di avviare il procedimento per la variante generale del PGT, secondo ben precisi principi cardine declinati nel documento in parola;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 3.8.2017 è stato disposto l'avvio del procedimento di Variante al piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e contestuale aggiornamento della cartografia di base del PGT e della componente Geologico Idrogeologico e Sismico dell'intero territorio comunale, relativo alle fasce PAI sul fiume Olona, provvedendo anche, con le modalità previste dalla stessa legge regionale a sottoporre a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) gli atti conseguenti;
- contestualmente con la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 3.8.2017 si è dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 12/2005;
- con avviso pubblicato in data 21 agosto 2017 è stato chiesto a chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte per la definizione delle scelte progettuali relative al futuro assetto del territorio comunale, a partire dal giorno 22 agosto 2017 ed entro le ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2017;
- con determinazione dirigenziale n. 22 del 7.2.2018 è stata individuata l'Autorità competente per la VAS del PGT;

Secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la delibera n. 17 del 11 giugno 2014, il PGT va rivisto sulla scorta dei seguenti principi cardine:

- 1. Privilegiare la rigenerazione urbana recuperando le aree dismesse e, più in generale, il patrimonio edilizio sottoutilizzato esistente attraverso l'introduzione di meccanismi incentivanti;
- 2. Privilegiare la riqualificazione urbana, energetica ed ambientale nel rispetto dell'identità storica;
- 3. Pianificare attentamente i servizi e le infrastrutture realmente necessarie al territorio negli anni a venire, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione del centro storico, alla rivitalizzazione dei quartieri periferici, puntando ad una più alta qualità di vita urbana;
- 4. Sviluppare un moderno strumento urbanistico che, sulla base di previsioni realistiche, punti a un consumo di suolo tendente a zero, attraverso l'adozione di criteri innovativi ed il rispetto degli esistenti;
- 5. Valorizzare, potenziare e preservare le infrastrutture verdi e naturali: i parchi sovracomunali, le aree

agricole e le valli fluviali, i corridoi ecologici, le aree verdi pubbliche e private;

- 6. Implementare lo studio di una rete ciclabile e pedonale di interconnessione dei corridoi e delle aree verdi e sentieristiche nonché della mobilità dolce in particolare tra i comuni confinanti;
- 7. Contemporanea e coordinata revisione del regolamento edilizio comunale, completa di modulistica

## Atteso che:

- la variante da predisporre, considerati i contenuti delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale, si prefigge l'obiettivo di una riduzione del carico urbanistico complessivo sul territorio comunale per quanto attiene il volume edificabile previsto dal PGT vigente, aumentando o mantenendo inalterata la quantità di servizi forniti alla cittadinanza;
- contestualmente alla variante al PGT, si rende necessario aggiornare la cartografia di base del PGT e lo Studio Geologico Idrogeologico e Sismico dell'intero territorio comunale, relativo alle fasce PAI sul fiume Olona relativo all'Ambito G ex cartiera come da parere idraulico favorevole espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con nota del 20.02.2014 prot.n. 5059 e L.R. n. 7/17;
- è inoltre opportuno procedere all'aggiornamento del PGT anche in riferimento ai principi dettati dalla Regione Lombardia in materia di riduzione del consumo di suolo e di riqualificazione del suolo degradato, nelle more dell'integrazione del Piano Territoriale Regionale in corso, ai sensi della L.R. 31/2014;

Considerato che le varianti da apportare riguardano nello specifico i tre atti costituenti il PGT e cioè Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, e che pertanto risulta necessario avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Considerato che con D.G.R. n. 8/1563 del 22.12.2005 e s.m.i. (Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi V.A.S. – L.R. 12/2005 art. 4) la regione Lombardia ha individuato criteri attuativi al fine di fornire agli Enti locali le linee guida e gli indirizzi per l'applicazione della legge nei suoi diversi aspetti;

Visti gli indirizzi generali per la V.A.S. di piani e programmi approvati con D.C.R. della Lombardia n. 8/351 del 13.3.2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. n. 6420/2007, D.G.R. n. 10971/2009 e D.G.R. n. 761/2010 – "Modelli metodologici per la VAS";

#### Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 499, legge n. 208 del 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuati i beni e servizi per l'acquisto dei quali è obbligatorio anche per gli enti locali il ricorso a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori;
- con d.p.c.m. 24 dicembre 2015, sono state individuate le categorie di beni e servizi nonché le relative soglie di obbligatorietà;
- l'acquisto dei beni di che trattasi non rientra nei casi elencati nel suddetto d.p.c.m. in cui è obbligatorio avvalersi di un soggetto aggregatore;

## Dato atto che:

- in relazione ai servizi che si intendono dare in appalto non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o dalla centrale di acquisiti della Regione Lombardia ARCA, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006, i cui parametri prezzi-qualità devono essere utilizzati come limiti massimi di acquisto;
- i servizi in oggetto non rientrano nell'elenco dei prezzi di riferimento ex art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, pubblicato dall'ANAC, cui attenersi come prezzi massimi di aggiudicazione, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- non è stato ancora emanato dall'ANAC il provvedimento di cui all'art. 1, comma 508, della legge

- 208/2015, per l'elaborazione adeguativa dei prezzi di una precedente convenzione CONSIP;
- pertanto, non potendo desumere i parametri di prezzo-qualità di riferimento per l'aggiudicazione del servizio, né dalle convenzioni della Consip e/o della centrale acquisiti regionale ARCA né dai prezzi di beni e servizi pubblicati dall'ANAC, l'Ente ha provveduto autonomamente a determinare l'importo a base d'asta della fornitura;

Atteso che, nel caso di specie, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), poiché non sono previsti rischi da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi;

Atteso che gli oneri aziendali previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08 sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio (DVR) redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi; tali oneri ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere espressamente indicati dal concorrente in sede di offerta economica;

Richiamato l'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale la stazione appaltante è tenuta ad inserire nella documentazione di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Atteso che con riferimento ai servizi di che trattasi, non è stato ancora adottato un decreto ministeriale contenente i criteri ambientali minimi da inserire nelle specifiche tecniche di cui al capitolato d'appalto;

Considerato che le specifiche tecniche della fornitura sono stabilite nell'allegato capitolato speciale d'appalto;

Atteso che l'importo presunto complessivo del servizio è pari ad € 10.000,00.= (oltre IVA di legge), non avente valore vincolante per le parti;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che in materia di procedure di servizi e forniture sopra i 40.000 euro e sotto soglia comunitaria prevede che: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:(...) b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (...)";

Ritenuto, altresì di procedere alla selezione dei candidati da invitare alla successiva procedura di affidamento del servizio, mediante avviso esplorativo per la manifestazione di interesse;

Richiamato altresì il comma 450, art. 1, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito con modificazioni nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, che obbliga le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto opportuno procedere alla scelta del contraente mediante l'ausilio del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato "SINTEL", ai sensi della legge regionale n. 33/2007, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it;

Atteso che ai sensi dell'art. 36, comma 9, del nuovo d.lgs. n. 50/2016, qualora, in caso di contratti di servizi sotto soglia comunitaria, si ricorra alle procedure ordinarie (aperta o ristretta), i termini di ricezione delle offerte di cui all'art. 60, comma 1, del Codice possono anche essere ridotti della metà

## Richiamati:

- il bilancio di previsione per l'anno 2018 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2018-2020;

#### Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- gli artt. 192 e 183 del D.Lgs. 267/00;

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 30/06/2016 avente ad oggetto: "Attribuzione funzioni dirigenziali di cui all'art. 109, c. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Area Tecnica;

per propria competenza;

#### DETERMINA

- 1. di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- di approvare l'avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello di istanza con i relativi allegati (Mod. 1, 1bis e questionario) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3. di dare atto che il responsabile del servizio tecnico provvederà ad espletare la procedura di affidamento della fornitura di che trattasi dandosi atto che, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 si procederà all'affidamento mediante procedura negoziata preceduta dalla consultazione di cinque operatori economici. Gli operatori economici da consultare saranno individuati previa pubblicazione di apposito avviso di manifestazione d'interesse nel profilo di committente per almeno 15 giorni. Nel caso in cui manifestino il proprio interesse più di cinque operatori si procederà alla formazione di una graduatoria secondo i punteggi attribuiti ad ogni proposta formulata in relazione alla verifica delle caratteristiche richieste dal questionario allegato all'avviso. La graduatoria verrà pubblicata sulla piattaforma telematica SINTEL e i primi 5 candidati (o un numero maggiore se a pari merito) in graduatoria verranno invitati alla successiva procedura di affidamento tramite piattaforma SINTEL da esperirsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 4. di stabilire che il Comune di Vedano Olona si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in di dare atto che il servizio in oggetto verrà aggiudicata mediante procedura telematica mediante piattaforma SINTEL;
- 5. di dare atto che, non comportando la presente determinazione alcuna assunzione di spesa, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

# VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del *D.L.vo 267/2000*, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere **FAVOREVOLE** all'adozione della presente determinazione, attestando contestualmente la copertura finanziaria.

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto